

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 11635 /58 .11.2022 del 6.06.2022

Pos. n. 2

Assessorato regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilita'
Dipartimento Acqua e Rifiuti
(Rif. Nota 18 maggio2022, n. 17928)

e, p.c. Presidenza della Regione Siciliana
Ufficio della Segreteria di Giunta

Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto

Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilita'
Ufficio di gabinetto

Segreteria Generale

Loro sedi

Oggetto: *POC 2014/2020. Asse 2 “Sostenere l'attuazione del green deal europeo”. Azione 2.4.2 “Attività per la riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata”. Proposta intervento per attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti e all'incentivazione della raccolta differenziata esclusivamente presso i Comuni che hanno applicato la tariffa minima in base alla quantità di raccolta differenziata.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento riferisce di avere formulato una proposta di intervento da attuare nell'ambito dell'Asse 2 del Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020, finalizzata alla riduzione della produzione di rifiuti e all'incentivazione della raccolta differenziata, esclusivamente presso i Comuni che, ai sensi dell'art. 34, comma 16, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, hanno usufruito della tariffa minima prevista dal comma 1 dello stesso articolo, in base alla quantità di raccolta differenziata.

Poichè, con sentenza n. 113/2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1, 7, 12 e 13 del citato art. 34, per violazione degli articoli 117, comma 2, lettere e) ed s) e 119, comma 2, della Costituzione, la Segreteria Generale ha chiesto chiarimenti.

La richiedente Amministrazione, dopo aver richiamato il contenuto della decisione della Corte Costituzionale, ha osservato che, in base alle censure, non sarebbe stata intaccata la parte del comma 1, che determina il livello di raccolta differenziata a cui si riferisce la tariffa minima illegittima. Piuttosto è stato dichiarato illegittimo *“il meccanismo di calcolo del contributo, così come l'individuazione di un soggetto passivo diverso”*.

Il riferimento contenuto al comma 16 del citato articolo 34, dovrebbe, pertanto, intendersi come riferito *“non tanto quanto al fatto che i comuni, che non sono i destinatari del tributo, abbiano usufruito di una tariffa agevolata, quanto al risultato conseguito in termini di raccolta differenziata nel proprio territorio, con conseguente applicazione del sistema premiale, del tutto svincolato dal tributo disciplinato dal comma 1”*. Rilevando, all'uopo, che il traguardo del 65% indicato dal legislatore regionale corrisponde a quello previsto per i comuni per l'anno 2012 dall'art. 205 del decreto legislativo 3 aprile n.152/2006 ed è quindi compatibile con la decisione del legislatore regionale di assegnare incentivi affinché le amministrazioni comunali raggiungano tale risultato.

Pertanto, nella considerazione che il comma 16 dell'art 34 è esente da vizi di illegittimità, come rilevati con la sentenza n. 113/2017, viene chiesto a quest'Ufficio se le considerazioni esposte possano essere condivise.

2. In relazione alla problematica rappresentata si rassegna quanto segue.

Come è noto, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge regionale n. 6/2016: “(...) i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corrispondono alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua (...)”; ai sensi del successivo comma 7: “Per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti è pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta”; secondo il disposto del comma 12: “Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal presente articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali”; infine ai sensi del comma 13: “Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota del venti per cento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 6/1997, relativa alle maggiori risorse di cui al comma 5, è destinata ai comuni che raggiungono un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua”.

Le superiori disposizioni sono state dichiarate costituzionalmente illegittime secondo un articolato ragionamento che si muove sulle seguenti argomentazioni: “(...) Con i commi da 24 a 41 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995, è stato istituito, a favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Questa Corte ha affermato che l'articolo "istituisce e disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (comma 24), devolvendone il gettito alle regioni ed alle province (comma 27)", statuendo che tale tributo "va considerato statale e non già "proprio" della

Regione ... senza che in contrario rilevino né l'attribuzione del gettito alle regioni (...). La norma impugnata fa riferimento "ai soggetti conferitori in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 184, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152" (rifiuti urbani) per individuare i soggetti passivi del tributo. In tal modo essa è in contrasto con l'art. 3, comma 26, della L. n. 549 del 1995, secondo cui è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo che ha l'obbligo di versamento del tributo, salva la rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti. (...) Anche la questione di legittimità costituzionale relativa alla riduzione del tributo in relazione all'aumento della percentuale di raccolta differenziata, previsto dallo stesso comma, è fondata. La norma contrasta con l'art. 3, comma 29, della L. n. 549 del 1995. La disposizione statale, al primo e al secondo periodo, nel prevedere una possibilità di fissazione dell'imposta entro limiti massimi e minimi, stabilisce: "L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad Euro 0,001 e non superiore ad Euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ...; in misura non inferiore ad Euro 0,00517 e non superiore ad Euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente". Ciò, tuttavia, non autorizza ad usare tale possibilità di modulazione per incidere sulla disciplina della raccolta differenziata, le cui modalità di attuazione costituiscono oggetto di specifica disciplina statale. L'art. 205 del codice dell'ambiente, infatti, detta una disciplina puntuale scandendo in tempi prestabiliti le crescenti percentuali di raccolta differenziata, e rinviando al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su domanda del Comune interessato, l'eventuale deroga al rispetto degli obblighi così stabiliti. Si tratta di una disciplina puntuale ispirata a rigorosi criteri di tutela ambientale, criteri che la legge regionale viola, autorizzando implicitamente un abbassamento dell'impegno dei Comuni al riguardo".

Ciò posto, il comma 16 del citato art. 34, sancisce che: *“A valere sul Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della Del.CIPE n. 10/2015, la somma di 15.000 migliaia di euro è destinata ad attività finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti ed all'incentivazione della raccolta differenziata esclusivamente presso i comuni che hanno usufruito della tariffa di cui al comma 1 nella misura minima”*.

Orbene, non può non rilevarsi come, non solo sotto un profilo squisitamente attinente all'interpretazione letterale della disposizione in commento, ma anche in un'ottica sistematica, il riferimento ai *“comuni che hanno usufruito della tariffa di cui al comma 1 nella misura minima”*, debba intendersi ricollegabile alla circostanza che i comuni abbiano potuto usufruire di una tariffa come determinata ai sensi del comma 1, che tiene conto, anche, del livello di raccolta differenziata.

Metodologia di calcolo che, tuttavia, è stata ritenuta lesiva della attribuzioni costituzionali riservate allo Stato, sia sotto il profilo dell'individuazione del soggetto passivo, con obbligo di rivalsa, sia in relazione alla possibilità di modulazione della tariffa, per incidere sulla disciplina della raccolta differenziata, le cui modalità di attuazione costituiscono oggetto di specifica disciplina statale, ai sensi dell'art. 205 del Codice dell'Ambiente, il quale, come ribadito dalla Corte Costituzionale, detta una disciplina puntuale, scandendo in tempi prestabiliti le crescenti percentuali di raccolta differenziata.

Il riferimento normativo, pertanto, sembra essere proprio il richiamato art. 205, piuttosto che la disposizione regionale, comunque travolta, *de relato*, dalla pronuncia di incostituzionalità, la quale, a parere di questo Ufficio, dovrebbe essere oggetto di specifica modifica legislativa, al fine di armonizzarne il contenuto al quadro normativo illustrato.

D'altronde, deve evidenziarsi come l'Amministrazione Richiedente non abbia rappresentato, nella richiesta di parere, il percorso seguito dalla stessa, come Amministrazione precedente, in relazione sia all'applicazione del tributo speciale, che

con riferimento alle riduzioni connesse alla corrispondente percentuale di raccolta differenziata registrata, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale.

Ciò, avrebbe consentito, probabilmente, di individuare un percorso alternativo, a quello del richiamo alla disposizione regionale in contestazione, al fine comunque di garantire la concessione del contributo di incentivazione alla raccolta differenziata ai comuni virtuosi.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si rammenta che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere pubblicato sul sito istituzionale di questo Ufficio

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna